

# COMUNE DI MEDE

(Provincia di Pavia)



CODICE ENTE: 11225

Data 04-04-2019

DEL. N. 12

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima convocazione

**OGGETTO: DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI - TARI - ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di aprile alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Palazzo Municipale, convocatosi il Consiglio Comunale a cura del Presidente con avviso scritto notificato a norma di legge e di regolamento, sotto la presidenza del Sig. SIMONE ANNIBALE FERRARIS:

RISULTANO PRESENTI:

<b>GUARDAMAGNA GIORGIO</b>	<b>P</b>	<b>DAGLIO ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>CEI PATRIZIA</b>	<b>P</b>	<b>CARENA WALTER</b>	<b>P</b>
<b>BERTASSI GUIDO</b>	<b>P</b>	<b>BERTARELLO ANTONELLA</b>	<b>P</b>
<b>GREGGIO MICHELA</b>	<b>P</b>	<b>DONATO MAURIZIO</b>	<b>P</b>
<b>BOLZONI MORENO</b>	<b>P</b>	<b>VERONESE MASSIMO</b>	<b>P</b>
<b>CARENA FABRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>ZAMBRUNO LOREDANA</b>	<b>P</b>
<b>FERRARIS SIMONE ANNIBALE</b>	<b>P</b>		

con l'intervento del Segretario Riera Dott. Sergio

Il Presidente, assunta la Presidenza, dopo aver constatato che l'adunanza è legale ai termini di legge, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

Il Consigliere Capogruppo di Maggioranza sig.ra Michela Greggio relaziona il presente punto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE** con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro - natura e valore - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**VISTO** il D.L. 6 marzo 2014, n. 16;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 182 del 13.12.2017 con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), la Dott.ssa Raffaella Arioli;

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti

alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il

reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno. *(comma sostituito dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi modificato dall'art. 4, comma 12-quater, legge n. 89 del 2014, poi dall'art. 1, comma 14, legge n. 208 del 2015)*

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. *(comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi così modificato dall'art. 7, comma 7, legge n. 125 del 2015)*

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

**RAVVISATA** pertanto la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica Comunale), valide per la componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) - ACCONTO per l'anno d'imposta 2019:

**TARI (Tributo Servizio Rifiuti) – ACCONTO 2019** n. 2 rate con scadenza:

30 Aprile

30 Giugno

Con possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 30 Aprile

**RAVVISATA** altresì la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica Comunale), valide per la componente TARI (Tributo Servizio Rifiuti) – SALDO per l'anno d'imposta 2019:

**TARI (Tributo Servizio Rifiuti) – SALDO 2019** n. 2 rate con scadenza:

n.12 del 04-04-2019 COMUNE DI MEDE

31 Agosto

31 Ottobre

Con possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 31 Agosto

**RITENUTO** opportuno stabilire che il versamento per la componente TARI (Tributo servizio Rifiuti) è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite modello F24 al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;

**VISTO** il parere favorevole espresso dai Funzionari Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e conabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Con n. 13 voti unanimi favorevoli

### **DELIBERA**

1. **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di versamento valide per ACCONTO TARI (Tributo servizio Rifiuti) per l'anno d'imposta 2019:

TARI (Tributo Servizio Rifiuti) – ACCONTO 2019 n. 2 rate con scadenza:

30 Aprile

30 Giugno

Con possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 30 Aprile

2. **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di versamento valide per SALDO TARI (Tributo servizio Rifiuti) per l'anno d'imposta 2019:

TARI (Tributo Servizio Rifiuti) – ACCONTO 2019 n. 2 rate con scadenza:

31 Agosto

31 Ottobre

Con possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 31 Agosto

3. **DI FORNIRE** indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo;

### **SUCCESSIVAMENTE**

**DI DICHIARARE** con n. 13 voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

## COMUNE DI MEDE

---

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49  
1° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni  
in merito alla deliberazione avente per oggetto:

DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TASSA  
RIFIUTI - TARI - ANNO 2019.

---

### SETTORE FINANZIARIO

#### **Parere di regolarità tecnica**

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Data 01-04-2019

Il Responsabile della P.O Settore Finanziario  
*(f.to Raffaella Arioli)*

---

### SETTORE FINANZIARIO

#### **Parere di regolarità contabile: Favorevole**

Visto si attesta la regolarità contabile di cui sopra.

Data 01-04-2019

Il Responsabile della P.O Settore Finanziario  
*(f.to Raffaella Arioli)*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

*F.to CEI PATRIZIA*

*F.to FERRARIS SIMONE  
ANNIBALE*

*F.to Riera Sergio*

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale il 15-04-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sino al 30-04-2019

IL SEGRETARIO

*F.to Riera Sergio*

Data 15-04-2019

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DATA \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO

.....

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è **DIVENUTA ESECUTIVA** il \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO

*F.to Riera Sergio*